

*Circolare per i Clienti di studio*

**N. 5 del 04/02/2022**

A tutti i Clienti  
Via e-mail

Verona, 4 febbraio 2022

**CASSA INTEGRAZIONE 2022: TORNANO PROCEDURE E SCADENZE ORDINARIE**

Con il 2021 può considerarsi esaurito il ricorso alla Cassa Integrazione per COVID, con le sue regole semplificate dovute alle misure emergenziali. Per ricorrere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2022 tornano le modalità e le tempistiche ordinarie (e più stringenti) del D.Lgs. 148/2015 recentemente riformato dall'ultima legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).

L'aspetto più importante da rilevare è che, dal 1° gennaio 2022, viene adottato il principio dell'universalismo "differenziato", ciò significa che vi è un allargamento della platea delle aziende e dei lavoratori beneficiari: i trattamenti di integrazione salariale avranno nomi diversi riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA) ma nella sostanza si può affermare che **tutte le aziende, senza riguardo alle dimensioni ed al settore di attività** (industriale, artigiana, commerciale, agricola, ecc., anche con un solo dipendente) seppur con sfumature diverse, **ora hanno il loro sistema di ammortizzatori sociali e possono accedervi all'occorrenza.**

E' importante ricordare che per ricorrere alla Cassa Integrazione sono previsti i seguenti passaggi:

1. **obbligo di informazione e consultazione sindacale** attraverso la comunicazione alle organizzazioni sindacali. Si richiede di indicare le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati;
2. **eventuale esame congiunto**, se richiesto da una delle parti.

Va precisato che la comunicazione ai sindacati deve essere preventiva rispetto alla sospensione ed è necessaria per procedere all'invio della successiva domanda all'Inps. Alla domanda all'INPS va inoltre allegata una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione (cause della sospensione lavorativa ed anche dati contabili).

**NOTA BENE per datori di lavoro operanti nei settori Turismo, Ristorazione, Agenzie di viaggio, ecc.):**

Per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale (come in molti attendevano). L'unica deroga è l'esonero dal pagamento del contributo addizionale che, ricordiamo, è una somma dovuta dall'azienda all'INPS che va dal 6 al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante la sospensione. Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso, l'informazione, la consultazione sindacale nonché l'obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata. Per tale motivo si invitano le aziende interessate a contattare al più presto lo Studio per gli opportuni accordi in modo da rispettare le tempistiche previste.

Quella riportata è una estrema sintesi della normativa che regola la CIG ed ha il solo scopo di segnalare gli aspetti principali e più urgenti alle aziende che fossero interessate a chiederla in questo periodo, ma ha portata molto più ampia e dettagli (importi, durata, ecc.) che, in questa sede, si è volutamente tralasciato per esigenze di sintesi. Si resta tuttavia a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si augura buona giornata e buon lavoro.

Dr. Leonardo Zambello